

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 agosto 2018, n. 297  
**Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. nei confronti della Coop. New Service a r.l. per la realizzazione di un Centro Diurno Alzheimer di n. 20 posti, denominato "Isola Verde", in Lucera alla via Gaggioli snc. Parere favorevole.**

### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'articolo 7 della L.R. n. 9/2017 (*Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie*) dispone che: "*1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura*

*corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. 6. In caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità".*

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 (*Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004*), ai punti 1 e 2), stabilisce che: "1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria; 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti".

La L.R. n. 26/2006, all'articolo 8, comma 1, sin dalla sua versione originaria, alla lett. a) ha disciplinato il fabbisogno per RSA prevedendo testualmente: "a) *Residenza sanitaria assistenziale di cui alla Delib. G.R. 19 marzo 2002, n. 210 (Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA): 5,5 posti letto ogni 10 mila abitanti di cui uno destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili e 0,5 a centri diurni*".

Tale previsione, in coerenza con la tipizzazione sul piano strutturale ed organizzativo della residenza sanitaria assistenziale fatta dal R.R. n. 3/2005 alla Sezione D. ed in particolare alla Sezione D.5 (che a sua volta si richiama al previgente R.R. 8/2002 per quanto compatibile), individua, oltre al modello assistenziale residenziale, anche uno di tipo semiresidenziale da cui la medesima residenza sanitaria potrebbe essere parzialmente od interamente connotata.

In seguito, con l'articolo 41, comma 1, lett. c), L.R. n. 4/2010, in riferimento alla semi residenzialità/centro diurno, è stata aggiunta all'articolo 8 sopra citato la lett. b) bis, con la quale, nell'ambito della fissazione del "fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie e protette", si è testualmente stabilito: "0,5 posti letto ogni 10 mila abitanti destinati a centri diurni per pazienti affetti da Alzheimer, che possono essere anche annessi alle strutture di cui alle lettere a) e b) [ossia, RSA e RSSA]", con ciò attestando la volontà del Legislatore di dare un'autonoma e distinta individualità rispetto alle strutture residenziali (RSA e RSSA).

Il Centro diurno in oggetto è pertanto struttura socio sanitaria che accoglie persone non autosufficienti affette da disabilità psichica, già prevista tra le strutture di cui all'articolo 5, punto 1.2, L.R. n. 8/2004, (*"le seguenti strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno"*) ed attualmente rientrante tra le strutture di cui all'articolo 5, punti 1.2.4 e/o 1.2.5., L.R. n. 9/2017 (rispettivamente, *"strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"* o *"strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali"*).

A tal proposito, si deve, inoltre, precisare che detto Centro diurno, così come normativamente delineato, non rientra tra le strutture socio-sanitarie di cui all'articolo 29 comma 6 della L.R. n. 9/2017 - ad oggi ancora disciplinate dal R.R. n. 4/2007 - per le quali l'apposito emanando regolamento regionale individuerà fabbisogno, requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.

Con nota prot. 121 del 03/01/2018 il comune di Lucera, ex art. 7 L.R. n. 9/2017, su istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla Coop. New Service a r.l. in data 30/11/2017, ha richiesto parere di compatibilità per la realizzazione di un Centro Diurno Alzheimer, in Lucera alla via Gaggioli snc, Foglio 81, particella 2865, con dotazione di n. 20 p.l., allegandovi la suddetta istanza e relativa documentazione (Atto costitutivo della cooperativa sociale, visura camerale, scrittura privata, progetto con relazione tecnico-descrittiva).

Con nota prot. AOO\_183/3167 del 02/03/2018, che si richiama integralmente, verificata ai sensi dell'articolo 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i. la sussistenza di un fabbisogno regionale residuo di n. 20 p.l. per il Centro diurno Alzheimer, ai sensi dell'articolo 7 L.R. n. 9/2017 e del sopra citato punto 2 della D.G.R. n. 2037/2013, questa Sezione ha invitato il Direttore Generale dell'ASL FG a comunicare i dati *"ragionati"* di cui al succitato punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed a esprimere un parere sulla localizzazione del medesimo Centro Diurno, che tenga conto, oltre che della popolazione standardizzata in base all'indice di vecchiaia, delle strutture della stessa tipologia già in esercizio e della loro distribuzione nel territorio dell'ASL FG.

Con nota pec prot. 35366 del 30/04/2018 il Direttore Generale dell'ASL FG ha trasmesso la relazione I.D. 1269744 del 23/04/2018 del Direttore del Dipartimento di Riabilitazione e del Direttore dell'Area Coordinamento Servizio Socio-sanitario, con la quale, precisati distribuzione della popolazione, indice di vecchiaia, orografia e viabilità nell'ambito dei distretti socio-sanitari dell'ASL FG, è stato in conclusione rilevato che *"allo stato non sono presenti nel territorio del Subappennino Dauno Settentrionale e nello stesso comune di Lucera strutture similari. Pertanto, in riferimento alla richiesta circa la localizzazione del Centro Diurno Alzheimer in Lucera, per le ragioni suesposte, si esprime parere favorevole"*.

Considerato che sia anteriormente al bimestre (07/01/2018 – 06/03/2018) di competenza della richiesta comunale, che durante il medesimo bimestre non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per strutture dello stesso tipo (Centro Diurno Alzheimer) nel territorio di riferimento (ASL FG), per cui non si procederà a valutazione comparativa.

Preso atto del parere sopra citato.

Ritenuta tale allocazione conforme al principio sancito dall'art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento prioritario.

Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all'istanza di autorizzazione alla realizzazione.

Ritenuta, pertanto la realizzazione da parte della Coop. New Service a r.l. di un Centro Diurno Alzheimer con dotazione di n. 20 p.l. in Lucera alla via Gaggioli snc, conforme al fabbisogno regionale sia numerico che allocativo per il territorio dell'ASL FG.

Considerato che è in corso di approvazione un nuovo regolamento regionale disciplinante l'assistenza residenziale e semiresidenziale per persone non autosufficienti.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone:

- 1) di esprimere, per il territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della Coop. New Service a r.l. per la realizzazione in Lucera alla via Gaggioli snc, denominato "Isola Verde" di un Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti;
- 2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti/Alzheimer dall'emanando Regolamento regionale.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

#### **D E T E R M I N A**

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell'art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,
- di esprimere, per il territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della Coop. New Service a r.l. per la realizzazione in Lucera alla via Gaggioli snc, denominato "Isola Verde" di un Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti;
  - di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità, in ogni caso in conformità ai requisiti

previsti per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti/Alzheimer dall'emanando Regolamento regionale.

- notificare il presente provvedimento:
  - Al Sindaco del Comune di Lucera
  - Al legale rappresentante presso la sede legale della Coop. New Service a r.l. in Foggia alla via Gramsci 73;
  - Al Direttore Generale della ASL FG;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)